

CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G.B. Martini, n. 3  
00198 Roma

Inviato tramite SIPE

## RISPOSTA A CONSULTAZIONE

**Modifiche alla normativa secondaria in attuazione del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 che recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.**

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, nel dettare la disciplina nazionale sulla Rendicontazione societaria in materia di sostenibilità, ha attribuito alla Consob alcune deleghe regolamentari in tema di: controllo sulle informazioni diffuse dagli emittenti quotati; modello per l'attestazione resa dal dirigente; principi transitori per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

La Consob, con il documento in esame, ha posto in consultazione una proposta di modifica del c.d. Regolamento emittenti per attuare le suddette deleghe regolamentari<sup>1</sup> modificando in modo sostanziale l'impianto normativo introdotto dalla direttiva 2014/95/UE sulle informazioni non finanziarie.

Premesso che sono condivisibili i contenuti delle modifiche regolamentari, i quali risultano allineati alle indicazioni fornite dalle Guidelines on Enforcement of Sustainability Information (GLESI) diffuse dall'ESMA nel luglio scorso, qualche profilo di attenzione merita il nuovo schema n. 3 dell'allegato 3-C del Regolamento emittenti che contiene il modello per il rilascio dell'attestazione del dirigente preposto o dirigente di sostenibilità sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

*Modello per il rilascio dell'attestazione del dirigente preposto o dirigente di sostenibilità sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità*

Il d. lgs. n. 125/2024 ha integrato l'art. 154-bis TUF, con un nuovo comma 5-ter, che prevede un obbligo di attestazione con riferimento alle informazioni di sostenibilità da formalizzare secondo il

---

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le previsioni in tema di principi transitori per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

modello stabilito dalla Consob. In particolare, qualora l'emittente quotato sia soggetto agli obblighi in materia di Rendicontazione di sostenibilità, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono attestare che la Rendicontazione di sostenibilità è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione, ivi comprese le informazioni da fornire in base al c.d. Regolamento Tassonomia. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di Rendicontazione di sostenibilità.

Il modello di attestazione, proposto in consultazione, si compone di due parti.

Una prima parte è quella in cui l'amministratore delegato e il dirigente legittimato ad esprimere l'attestazione dichiarano che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta: a) conformemente agli standard di rendicontazione<sup>2</sup>; b) con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

I contenuti di questa prima parte dell'attestazione sono il nucleo centrale della dichiarazione. L'approccio seguito è assolutamente da condividere in quanto si concentra sull'elemento informativo di interesse essenziale per il mercato e si pone in linea con quanto previsto dalle norme europee e nazionali di riferimento, riproducendo testualmente quanto richiesto dalla nuova versione della direttiva *Transparency* e dal d.lgs. n. 125/2024.

Una seconda parte è quella in cui i soggetti dichiaranti possono precisare che: "Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse o relative all'esistenza di problematiche/anomalie riscontrate)".

Già sotto un profilo formale di rispetto delle fonti sovraordinate che legittimano la delega regolamentare, è, innanzitutto, necessario segnalare come tale secondo profilo informativo non sia previsto dalla direttiva *Transparency*, né dal decreto legislativo di recepimento, che limitano l'oggetto dell'attestazione alla sola conformità agli ESRS e al rispetto della disciplina sugli indicatori quantitativi di prestazione da fornire in base all'art. 8 del Regolamento Tassonomia.

Sotto un profilo sostanziale, poi, tale secondo ambito informativo non appare coerente con la finalità propria dell'attestazione.

La formula di questa seconda parte del modello si ispira all'analogo modello previsto per l'attestazione del dirigente preposto in merito al bilancio di esercizio/consolidato (contenuta nello schema n. 1 dell'Allegato 3C-ter al Regolamento Emittenti) con una importante differenza di fondo.

---

<sup>2</sup> Applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Per i bilanci, l'oggetto dell'attestazione è duplice, riguardando, per un verso, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e, per altro verso, la conformità dei documenti ai principi contabili di riferimento nonché l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Gli aspetti di rilievo da segnalare riguardano solo l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e l'effettiva applicazione di tali procedure. Analoghe informazioni non sono previste invece con riferimento alla conformità dei bilanci ai principi contabili di riferimento. In questo contesto, quindi, le segnalazioni su aspetti di rilievo riguardano un ambito specifico, ben determinato e strettamente correlato alle funzioni organizzative del dirigente preposto e dell'amministratore delegato.

Il modello di attestazione previsto per le informazioni di sostenibilità, in linea con le norme di riferimento, riguarda, invece, solo la conformità del documento agli standard. In questa logica, l'attestazione può riguardare solo la dicotomia conformità/non conformità e, in coerenza anche con le previsioni relative ai bilanci, non vi è spazio per la segnalazione di aspetti di rilievo.

Pertanto, l'assoluta genericità della formulazione (che riguarda "situazioni di particolare interesse o relative all'esistenza di problematiche/anomalie riscontrate" e si riferisce all'intero spettro della conformità) potrebbe determinare una considerevole incertezza nell'applicazione della disciplina. Questo aspetto risulta aggravato dal fatto che il quadro normativo in tema di informazioni di sostenibilità presenta un'elevata complessità, senza un'adeguata prassi consolidata di natura applicativa. Profilo quest'ultimo che è stato evidenziato anche dall'Esma secondo cui le Rendicontazioni di sostenibilità che saranno pubblicate nel 2025 costituiranno un'importante pietra miliare nella curva di apprendimento degli emittenti e di tutte le parti interessate all'ecosistema dei bilanci di sostenibilità.

Eventuali osservazioni di questa natura possono trovare naturale collocazione all'interno della Rendicontazione di sostenibilità stessa e non nell'attestazione.

Alla luce del complesso di queste indicazioni, si suggerisce di eliminare il punto 2 del modello di attestazione sugli aspetti di rilievo.

Roma, 13 gennaio 2025